

COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

D. sic. Cecepiedi'

L'organo di revisione

Verbale n. 56 del 19/12/2017

COMUNE DI PORCARI (PROVINCIA DI LUCCA)			
ARRIVO			
DATA	22/12	Prot.	22494
TITOLO	14	CL.	6

Oggetto: Parere sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2017.**premesso**

che l'Art. 5, comma 3, del CCNL 01/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'Art. 4 del CCNL 22/01/2004, prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto."

Che l'Art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 stabilisce che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."

Che l'Art. 40, comma 3-quinquies dello stesso decreto prevede che "...Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione...."

Che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di Legge, con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa.

Che detto controllo deve essere effettuato prima dell'autorizzazione della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo.

visto

Il comma 2 dell'Art. 23 D.Lgs 75/2017 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che dispone "....., a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016....."

La l'art. 1 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) che dispone:

al comma 557: *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale,.... c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali."*

ed al successivo comma 557 quater: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

La relazione tecnico finanziaria predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile, la copertura finanziaria nonché il rispetto dei limiti in materia di contenimento della spesa del personale.



La relazione illustrativa predisposta del Responsabile del Servizio Affari Generali Legali Amministrativi

considerato

Che l'ammontare del Fondo per le risorse decentrate 2017 è determinato nella somma di Euro 123.435,27.

Che l'ammontare del Fondo per le risorse decentrate 2017, al netto delle somme non soggette al vincolo, è determinato nella somma di Euro 120.979,10 e risulta inferiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, Euro 121.069,96.

Che sul Fondo del 2017 è stata recuperata la differenza di Euro 2.668,50 relativa alla decurtazione da effettuare sul Fondo 2015, di Euro 5.172,00 e quella che è stata effettivamente applicata, pari ad Euro 2.503,50, in tal modo dando attuazione alle disposizioni dell'art.4, comma 1, del D.L.16/2014 che dispone *"1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*.



Che pertanto l'ammontare effettivo del Fondo per le risorse decentrate 2017, definitivamente accertato e sottoposto a certificazione, ammonta ad Euro 120.766,77.

Che l'Organo di revisione ha verificato l'esistenza in bilancio delle risorse relative all'accordo in oggetto.

Che l'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle normative del Patto di Stabilità dell'Ente.

Certifica

che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, considerato il contenuto della medesima, è conforme allo schema approvato dal Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria generale dello Stato

esprime

parere favorevole in ordine alla compatibilità degli oneri derivanti dall'ipotesi contrattuale in esame con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con quanto previsto dal CCNL, ai sensi dell'Art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001.

L'organo di revisione

Dott. Rag. Saverio Carlesi

